



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XIV LEGISLATURA

ANNO 2009

DISEGNO DI LEGGE 10 giugno 2009, n. 48

Promozione dell'altra economia

D'iniziativa dei consiglieri

**Mattia Civico, Margherita Cogo, Bruno Dorigatti,
Sara Ferrari, Michele Nardelli e Luca Zeni**

(Partito democratico del Trentino)

Presentato il **10 giugno 2009**

Assegnato alla **Seconda Commissione** permanente

DISEGNO DI LEGGE 10 giugno 2009, n. 48

Promozione dell'altra economia

INDICE

Capo I - *Disposizioni generali*

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Definizioni*

Art. 3 - *Principi e ambiti dell'altra economia*

Art. 4 - *Programma annuale delle attività dell'altra economia*

Capo II - *Ambiti dell'altra economia*

Art. 5 - *Agricoltura biologica*

Art. 6 - *Produzione di beni ecocompatibili*

Art. 7 - *Commercio equo e solidale*

Art. 8 - *Consumo critico*

Art. 9 - *Finanza etica*

Art. 10 - *Risparmio energetico ed energie rinnovabili*

Art. 11 - *Riuso e riciclo di materiali e beni*

Art. 12 - *Sistemi di scambio non monetario*

Art. 13 - *Software libero*

Art. 14 - *Turismo responsabile*

Capo III - *Elenco provinciale e consulta dell'altra economia*

Art. 15 - *Elenco e marchio provinciale dell'altra economia*

Art. 16 - *Consulta dell'altra economia*

Capo IV - *Iniziative e interventi*

Art. 17 - *Modalità di realizzazione delle iniziative e degli interventi*

Art. 18 - *Contributi*

Art. 19 - *Promozione dei beni e dei servizi dell'altra economia*

Art. 20 - *Realizzazione dei centri per l'altra economia*

Art. 21 - *Festa provinciale dell'altra economia*

Capo V - *Disposizioni finali*

Art. 22 - *Attuazione della legge*

Art. 23 - *Disposizione finanziaria*

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità

1. La Provincia, per promuovere lo sviluppo civile, sociale, economico e il rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo, riconosce e sostiene l'altra economia. A tal fine, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della concorrenza:

- a) promuove e sostiene iniziative e interventi per lo sviluppo dell'altra economia e per la messa in rete dei soggetti che svolgono iniziative in questo campo;
- b) promuove la creazione di centri per l'altra economia;

- c) promuove e incrementa l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'altra economia, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali;
- d) promuove iniziative e interventi per la divulgazione delle attività svolte dai soggetti dell'altra economia presso la cittadinanza e in particolare nelle scuole, nelle università e nelle sedi formative;
- e) organizza eventi per favorire l'incontro tra la comunità provinciale e i soggetti dell'altra economia.

Art. 2 *Definizioni*

1. Ai fini di questa legge valgono le seguenti definizioni:

- a) altra economia: è una modalità di svolgimento dell'attività economica che consente il conseguimento di obiettivi d'interesse collettivo più elevati rispetto le soglie fissate dalla normativa vigente. Questa modalità, applicabile sia alla domanda che all'offerta, è basata sulla valorizzazione delle relazioni tra i soggetti piuttosto che del capitale, su un'equa ripartizione delle risorse, sul rispetto e sulla tutela dell'ambiente, sul perseguimento di obiettivi sociali;
- b) soggetti dell'altra economia: sono le organizzazioni e le imprese senza scopo di lucro, o che reinvestono nel settore dell'altra economia non meno dell'80 per cento dell'eventuale utile annuale, che svolgono attività di altra economia negli ambiti indicati nell'articolo 3, comma 2, anche in forma associata, e che rispettano i principi dell'articolo 3, comma 1;
- c) ciclo corto: è un insieme di attività basate su un rapporto diretto tra i produttori di beni e servizi e i consumatori, singoli o associati, per la vendita e l'acquisto di prodotti e servizi in ambito territoriale locale.

Art. 3 *Principi e ambiti dell'altra economia*

1. L'altra economia rispetta questi principi:

- a) ecocompatibilità, per minimizzare l'impatto dei processi produttivi, distributivi e di smaltimento sull'ecosistema, in modo da favorire la salute e la qualità della vita;
- b) trasparenza, per rendere controllabili i comportamenti in campo sociale e ambientale e nel rapporto con i lavoratori, i clienti, i consumatori e gli altri portatori d'interesse;
- c) equità e solidarietà, per redistribuire in modo equo il valore creato e riequilibrare, in un'ottica solidale, le relazioni socio-economiche, sia a livello locale che globale e all'interno delle filiere produttive;
- d) buona occupazione, per superare la precarietà dei rapporti di lavoro e valorizzare le competenze di tutti gli attori presenti sul territorio, in un'ottica d'inclusione sociale;
- e) partecipazione, per il coinvolgimento dei lavoratori, dei destinatari delle attività e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali.

2. L'altra economia riguarda, in particolare, i seguenti ambiti:

- a) agricoltura biologica;
- b) produzione di beni ecocompatibili;
- c) commercio equo e solidale;
- d) consumo critico;
- e) finanza etica;
- f) risparmio energetico ed energie rinnovabili;
- g) riuso e riciclo dei materiali;

- h) sistemi di scambio non monetario;
- i) software libero;
- j) turismo responsabile.

Art. 4

Programma annuale delle attività dell'altra economia

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di bilancio la Giunta provinciale adotta, in coerenza con gli strumenti di programmazione della Provincia, il programma annuale delle attività dell'altra economia, che descrive il complesso delle iniziative e degli interventi individuando in particolare:

- a) le priorità, con riferimento agli ambiti territoriali e alle singole attività dell'altra economia;
- b) le relative risorse;
- c) le modalità per la realizzazione delle iniziative;
- d) le località in cui promuovere la realizzazione dei centri previsti dall'articolo 20.

Capo II

Ambiti dell'altra economia

Art. 5

Agricoltura biologica

1. Per agricoltura biologica, agli effetti di questa legge, s'intende l'attività disciplinata dal titolo II della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (legge provinciale sull'agricoltura).

2. La Provincia, attraverso il ciclo corto, favorisce e sostiene la vendita e l'acquisto dei prodotti ottenuti nel rispetto della normativa provinciale in materia di agricoltura biologica, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.

Art. 6

Produzione di beni ecocompatibili

1. La produzione di beni ecocompatibili, agli effetti di questa legge, è caratterizzata da un basso impatto ambientale, considerando l'intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale, e avviene, in particolare, attraverso:

- a) l'utilizzo di materiali ecocompatibili;
- b) il consumo minimo di risorse naturali;
- c) l'utilizzo prevalente di materiali locali;
- d) l'adozione di un processo produttivo non inquinante;
- e) l'uso di tecniche e strumenti finalizzati al benessere fisico e psico-fisico;
- f) la durata e il possibile riutilizzo del bene.

2. Agli effetti di questa legge i produttori di beni ecocompatibili, nel rispetto del principio di trasparenza, forniscono ai consumatori ulteriori informazioni, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente, circa:

- a) le materie prime utilizzate, con particolare riferimento alle caratteristiche e prestazioni ambientali significative rispetto a quelle più diffusamente utilizzate;
- b) le modalità di uso e di manutenzione del bene, al fine di favorire la sua durata ottimale;
- c) le modalità di dismissione finale del bene al fine di favorirne il riuso e il riciclo.

Art. 7

Commercio equo e solidale

1. Il commercio equo e solidale, agli effetti di questa legge, è l'attività di cooperazione economica e sociale finalizzata a consentire o migliorare l'accesso al mercato dei produttori o venditori di beni e servizi, organizzati anche in forma collettiva, che operano nelle aree economicamente svantaggiate dei paesi in via di sviluppo.

2. Il commercio equo e solidale si realizza sulla base delle seguenti condizioni:

- a) pagamento ai produttori e venditori di un prezzo equo e concordato, tale da garantir loro un livello di vita adeguato e dignitoso;
- b) pagamento ai produttori e venditori, se richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
- c) rispetto dei principi stabiliti dalla Carta sociale europea, fatta a Straburgo il 3 maggio 1996 e ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30;
- d) sussistenza di un rapporto continuativo tra produttori e acquirenti per la realizzazione, da parte di questi ultimi, di iniziative volte al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti o dei servizi, sia delle condizioni di vita e di sviluppo della comunità locale cui i produttori appartengono;
- e) progressivo miglioramento degli standard ambientali della produzione;
- f) trasparenza di tutte le fasi, comprese quelle organizzative, che costituiscono l'attività di cooperazione economica e sociale.

3. Le organizzazioni di commercio equo e solidale, per i fini di questa legge, devono essere in possesso di un accreditamento rilasciato, nel rispetto degli standard stabiliti nella carta italiana dei criteri del commercio equo e solidale, dagli enti nazionali o internazionali maggiormente rappresentativi.

4. Le organizzazioni di commercio equo e solidale, in particolare:

- a) svolgono attività di commercio equo e solidale nel territorio provinciale acquistando, distribuendo o commercializzando all'ingrosso o al dettaglio i prodotti e i servizi indicati nel comma 5;
- b) svolgono la propria attività secondo principi di trasparenza rispetto alla ripartizione del prezzo tra i soggetti coinvolti nella catena produttiva, alle condizioni del comma 2, e rispetto alla filiera produttiva, con riguardo alla provenienza del prodotto e ai soggetti che hanno partecipato alla trasformazione;
- c) svolgono attività di educazione, divulgazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale, del divario fra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, del commercio internazionale e del consumo critico;
- d) svolgono attività di formazione a favore degli operatori e dei produttori.

5. Rientrano tra i prodotti del commercio equo e solidale:

- a) i prodotti certificati da un ente preposto alla certificazione di prodotti di commercio equo e solidale conforme alle norme ISO, il quale attribuisce il marchio di garanzia secondo quanto stabilito a livello internazionale;
- b) i prodotti realizzati da produttori in possesso dell'accREDITAMENTO previsto dal comma 3.

Art. 8

Consumo critico

1. Il consumo critico, agli effetti di questa legge, è il consumo consapevole, responsabile e sobrio attraverso il quale il consumatore non sceglie i suoi acquisti solo in base al rapporto tra qualità e prezzo, ma anche in base alle caratteristiche sociali e ambientali dei beni e servizi, della catena del valore e dei soggetti che in essa

intervengono, al fine di limitare il consumo delle risorse e l'inquinamento dell'ecosistema e di ottenere dalle imprese un comportamento più attento ai diritti umani, sociali e all'ambiente.

2. I soggetti che svolgono attività di promozione del consumo critico offrono informazione, formazione, organizzazione e tutela ai consumatori. Tra questi soggetti rientrano, in particolare, i gruppi di acquisto solidale (GAS), come definiti dall'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo volta a volta vigente, che riuniscono e organizzano i consumatori per l'acquisto collettivo dei prodotti dell'altra economia.

Art. 9 *Finanza etica*

1. La finanza etica, agli effetti di questa legge, è l'attività finanziaria a favore delle iniziative di promozione sociale e ambientale che, alla luce di una valutazione etica ed economica del loro impatto sulla società e l'ambiente, fornisce sostegno finanziario alle attività esercitate, anche attraverso lo strumento del microcredito, volto ad assicurare piccoli prestiti a singole persone in difficoltà economiche o, comunque, non in grado di accedere al credito formale o di accumulare risparmio.

2. L'attività di finanza etica viene esercitata:

- a) in assenza di discriminazione dei destinatari in base al sesso, all'etnia o alla religione, nonché in base al patrimonio, considerando il credito in tutte le sue forme come diritto umano;
- b) facilitando l'accesso al credito a favore dei soggetti più deboli, valorizzando forme di garanzia personali, di categoria o di comunità, considerate al pari delle garanzie di tipo patrimoniale;
- c) caratterizzando la finanza etica non come beneficenza, ma come attività economicamente vitale e socialmente utile;
- d) favorendo la partecipazione del risparmiatore alle scelte dell'impresa che effettua la raccolta del risparmio, sia mediante l'indicazione di preferenze nella destinazione dei fondi, sia mediante meccanismi democratici di partecipazione alle decisioni;
- e) assicurando la trasparenza completa e l'accessibilità alle informazioni che consentono al cliente di conoscere i processi di funzionamento dell'istituzione finanziaria e le sue decisioni di impiego e di investimento;
- f) rifiutando l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro, così da mantenere il tasso d'interesse il più equo possibile, in relazione a valutazioni non solo economiche, ma anche sociali ed etiche;
- g) escludendo i rapporti finanziari con i soggetti e per le attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona, come la produzione e il commercio di armi, il finanziamento e l'assicurazione delle vendite e delle esportazioni di armi, le produzioni gravemente lesive della salute e dell'ambiente, le attività che si fondano sullo sfruttamento dei minori e dei lavoratori o che ostacolano le libertà sindacali.

Art. 10 *Risparmio energetico ed energie rinnovabili*

1. Le attività per il risparmio energetico e per l'uso delle energie rinnovabili sono volte a conseguire il contenimento dei consumi di energia attraverso il miglioramento delle prestazioni energetiche e la riduzione dei consumi di energia di origine fossile o esauribile

e l'incremento dell'uso delle fonti energetiche rinnovabili solare, eolica, idraulica, geotermica e da biomasse, al fine di salvaguardare l'approvvigionamento energetico futuro e ridurre l'emissione in atmosfera di gas inquinanti e climalteranti.

2. I soggetti che svolgono le attività di risparmio energetico offrono beni o servizi per la realizzazione di interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e per la dotazione adeguata di impianti a energie rinnovabili.

3. Le attività per il risparmio energetico sono svolte, in particolare, attraverso l'informazione e la sensibilizzazione, nonché la fornitura di beni e servizi che favoriscono il risparmio energetico e l'utilizzo razionale dell'energia.

Art 11

Riuso e riciclo di materiali e beni

1. Il riuso e il riciclo, per gli effetti di questa legge, consistono nell'attività di recupero, progettazione, trasformazione, distribuzione e commercializzazione di materiali e beni svolta al fine di allungare il loro ciclo vitale e salvaguardarne il valore d'uso, ridurre l'uso di ulteriori risorse nonché l'impatto ambientale dei rifiuti e del loro smaltimento.

2. I soggetti che svolgono l'attività di riuso e riciclo la esercitano relativamente all'intero ciclo o, almeno, fino alla fase di trasformazione.

3. I processi di trasformazione di materiali e beni per nuove produzioni considerano l'intero ciclo di vita del bene sino alla sua dismissione finale e avvengono attraverso:

- a) l'utilizzo di materiali e tecniche ecocompatibili;
- b) il consumo minimo di risorse naturali;
- c) processi produttivi non inquinanti.

Art. 12

Sistemi di scambio non monetario

1. Le attività inerenti i sistemi di scambio non monetario, per gli effetti di questa legge, sono quelle in cui i soggetti, su base volontaria e secondo un rapporto di reciproca solidarietà, si scambiano a titolo gratuito beni o servizi, al fine di perseguire il benessere sociale e individuale, privilegiando le relazioni interpersonali piuttosto che l'acquisto ed il consumo di prodotti.

Art. 13

Software libero

1. Il software libero, per gli effetti di questa legge, è un programma informatico a codice sorgente aperto che viene rilasciato con una licenza che permette a chiunque di utilizzarlo, copiarlo, studiarlo e modificarlo, incoraggiandone la redistribuzione.

2. I soggetti che svolgono attività di software libero producono, trasformano, scambiano o promuovono il software libero, nonché i beni e servizi ad esso collegati.

3. L'attività di software libero è realizzata, in particolare, attraverso:

- a) l'accesso libero al programma;
- b) l'esecuzione del programma senza vincoli sul suo utilizzo;
- c) lo studio del funzionamento del programma e l'adattamento alle proprie esigenze o a quelle dei clienti;
- d) il sostegno alla diffusione del programma e la condivisione dei suoi miglioramenti;
- e) la manutenzione e la personalizzazione in base alle esigenze del cliente.

Art. 14

Turismo responsabile

1. Il turismo responsabile, per gli effetti di questa legge, è il turismo realizzato secondo intenti di giustizia sociale ed economica, che, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle culture, riconosce la centralità della comunità locale ospitante e il suo diritto a essere protagonista nello sviluppo turistico sostenibile e socialmente responsabile del proprio territorio, e che opera favorendo la positiva interazione tra il settore del turismo, le comunità locali e i viaggiatori.

Capo III

Elenco provinciale e consulta dell'altra economia

Art. 15

Elenco e marchio provinciale dell'altra economia

1. E' istituito l'elenco provinciale dell'altra economia. L'elenco è articolato in sezioni distinte, ognuna corrispondente a uno degli ambiti individuati nell'articolo 3, comma 2.

2. Per essere iscritti nell'elenco i soggetti che ne fanno richiesta devono:

- a) essere compresi tra quelli individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera b);
- b) essere costituiti da almeno un anno e avere una sede operativa nel territorio della Provincia;
- c) svolgere in via prevalente nel territorio provinciale una delle attività indicate nell'articolo 3, comma 2.

3. Il regolamento d'attuazione stabilisce i parametri di ciascuna attività dell'altra economia e determina le modalità per il riconoscimento dell'ambito di attività prevalente, i requisiti per l'iscrizione all'elenco, le modalità per verificare il loro mantenimento e i criteri per la gestione dell'elenco.

4. L'iscrizione all'elenco è condizione per l'accesso ai benefici previsti da questa legge e per l'utilizzo di un apposito marchio. Il regolamento d'attuazione disciplina le procedure per istituire e modificare il marchio, le modalità per gestirlo, il procedimento per il riconoscimento del marchio da parte della Provincia e per la sua revoca.

5. L'elenco è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet della Provincia.

Art. 16

Consulta dell'altra economia

1. La Giunta provinciale nomina la consulta dell'altra economia. La consulta è composta da un rappresentante effettivo e uno supplente per ciascuna delle sezioni in cui è articolato l'elenco provinciale dell'altra economia.

2. Ai fini della costituzione della consulta i soggetti iscritti nelle singole sezioni dell'elenco provinciale dell'altra economia designano i propri rappresentanti entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della Provincia, con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale. Decorso questo termine la consulta è validamente costituita quando sono stati designati la metà più uno dei componenti, fatte salve le successive integrazioni.

3. La consulta elegge al proprio interno il presidente e disciplina con regolamento la sua organizzazione e il suo funzionamento.

4. Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un dipendente della

Provincia.

5. Possono intervenire ai lavori della consulta il Presidente della Provincia, gli assessori provinciali e i presidenti delle commissioni consiliari, o loro delegati.

6. La consulta resta in carica per la durata della legislatura provinciale. Si riunisce in via ordinaria almeno ogni tre mesi e in via straordinaria su convocazione del suo presidente o quando la maggioranza dei suoi componenti ne fa richiesta.

7. La consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) formula proposte ai fini della predisposizione del programma annuale delle attività dell'altra economia;
- b) esercita funzioni consultive in merito alla risoluzione delle problematiche legate allo svolgimento delle attività di altra economia;
- c) formula proposte finalizzate al miglioramento e al potenziamento delle attività di altra economia;
- d) collabora al monitoraggio sul corretto utilizzo del marchio provinciale dell'altra economia.

8. I componenti della consulta non hanno titolo ad alcuna indennità, gettone di presenza o rimborso delle spese.

Capo IV *Iniziative e interventi*

Art. 17 *Modalità di realizzazione delle iniziative e degli interventi*

1. Per conseguire le finalità indicate nell'articolo 1, e sulla base del programma annuale delle attività dell'altra economia, la Provincia:

- a) anche in collaborazione con i soggetti interessati e gli enti territoriali promuove presso la cittadinanza, nelle scuole o nelle sedi formative azioni informative ed educative finalizzate alla conoscenza e alla divulgazione delle attività di altra economia;
- b) promuove e sostiene iniziative e interventi per lo sviluppo delle attività e per la messa in rete dei soggetti iscritti all'elenco provinciale dell'altra economia, anche attraverso convenzioni con le università, gli istituti di ricerca e con le organizzazioni impegnate nel miglioramento delle tecniche e nello sviluppo delle conoscenze nel campo dell'altra economia;
- c) promuove la concessione di prestiti agevolati ai soggetti iscritti all'elenco provinciale dell'altra economia, per la realizzazione di progetti;
- d) promuove iniziative di formazione per gli operatori e i volontari delle organizzazioni dell'altra economia.

2. Il regolamento stabilisce le modalità d'attuazione di quest'articolo.

Art. 18 *Contributi*

1. Per agevolare le iniziative di altra economia la Provincia concede contributi ai soggetti iscritti nell'elenco provinciale dell'altra economia.

2. La Giunta provinciale stabilisce:

- a) i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di contributo, e la documentazione da allegare ad esse;
- b) i criteri per individuare le spese agevolabili, per ciascun tipo d'iniziativa;

- c) i limiti minimi e massimi delle spese agevolabili, per ciascun tipo d'iniziativa;
- d) le priorità nella concessione dei contributi;
- e) le modalità di erogazione dei contributi;
- f) le procedure per la rendicontazione e il controllo;
- g) le regole per l'eventuale cumulabilità con altri contributi;
- h) gli eventuali vincoli di destinazione dei beni acquisiti grazie al contributo;
- i) le cause di decadenza dai contributi e le connesse modalità per la restituzione delle somme erogate;
- j) ogni altro elemento necessario per attuare quest'articolo.

3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti d'importanza minore (de minimis).

4. Con apposite comunicazioni pubblicate annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione e tenute costantemente aggiornate nel suo sito internet, la Provincia rende pubbliche le iniziative e gli interventi finanziati nell'ambito dell'altra economia.

Art. 19

Promozione dei beni e dei servizi dell'altra economia

1. Nel rispetto delle normativa vigente in materia di contratti pubblici la Provincia inserisce nelle proprie procedure criteri per favorire l'utilizzo dei beni e dei servizi rientranti dell'altra economia e impartisce indirizzi agli enti da essa dipendenti.

2. La Provincia attua campagne di sensibilizzazione per promuovere presso gli enti locali l'utilizzo dei beni e dei servizi dell'altra economia.

Art. 20

Realizzazione dei centri per l'altra economia

1. Per promuovere, incentivare e permettere una maggiore diffusione e un consolidamento delle esperienze rientranti nell'altra economia, la loro socializzazione e messa in rete, nonché l'incontro tra domanda e offerta dei relativi beni e servizi, la Provincia promuove la creazione di centri per l'altra economia.

2. I centri per l'altra economia, in particolare:

- a) forniscono servizi per l'altra economia, anche al fine di favorire il ciclo corto e un rapporto più diretto tra produttori e consumatori. Offrono servizi d'informazione, formazione, assistenza tecnica, orientamento, consulenza, tutoraggio e favoriscono l'incontro tra l'offerta locale di beni e servizi dell'altra economia e i cittadini anche organizzati in gruppi di acquisto o rivenditori diretti;
- b) creano sportelli per l'informazione e la promozione dell'altra economia, anche attraverso mostre, esposizioni, incontri e la messa in rete dei soggetti operanti nell'altra economia.

Art. 21

Festa provinciale dell'altra economia

1. La Provincia, per favorire la conoscenza e la diffusione dell'altra economia nonché l'incontro tra soggetti dell'altra economia e la comunità provinciale, organizza annualmente, anche in collaborazione con gli enti locali che manifestano interesse, la festa provinciale dell'altra economia.

Capo V
Disposizioni finali

Art. 22
Attuazione della legge

1. La Provincia stabilisce le modalità di monitoraggio e controllo delle attività finanziate con i fondi stanziati ai sensi di questa legge.
2. La Giunta provinciale, a partire dal secondo anno solare successivo all'entrata in vigore di questa legge, trasmette al Consiglio provinciale una relazione annuale sul suo stato d'attuazione e sulla sua efficacia.

Art. 23
Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti da questa legge si provvede con legge successiva.